



COMUNE DI MOTTOLA

ORGANI ISTITUZIONALI SINDACO Decreto N. 7 del 03/07/2023

Oggetto: NOMINA RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Visti:

- Il verbale di proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco del 30 giugno 2022, acquisito al protocollo generale con n. 11956 del 1/07/2022, a firma del Presidente dell'Ufficio Elettorale del Comune di Mottola;
- l'articolo 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 nonché dello Statuto e dei Regolamenti comunali;
- l'articolo 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, nel quale vengono definite le attribuzioni, i compiti e le competenze spettanti ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi nella gestione amministrativa finanziaria e tecnica, su indirizzo politico amministrativo degli organi di governo;
- l'articolo 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 *"nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione"*;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi attualmente vigente presso l'Ente;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- gli artt. 13, 14 e 15 del CCNL 21/05/2018 Comparto Enti Locali in ordine alle aree di posizioni organizzative, ai criteri per il conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative, nonché il relativo trattamento economico e delle retribuzione di risultato;

Preso atto che, in particolare:

- l'art. 13, comma 1, del CCNL 21/05/2018 Comparto Enti Locali stabiliva che *"Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario [...] oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum"*;
- il medesimo articolo, al comma 3, stabiliva che *"Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL"*;
- l'art. 14 c. 2 del CCNL 21/05/2018 Comparto Enti Locali stabiliva che *"per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D"*;

Rilevato che in data 16.11.2022 è stato stipulato il nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali;

Visto il titolo III, Capo II “Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione” del nuovo succitato CCNL del 16.11.2022;

Rilevato che l’art. 13 del nuovo succitato CCNL del 16.11.2022, rubricato “Norme di prima applicazione”, prevede che “... 1. Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL. 2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione). 3. Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza ...”;

Rilevato che l’art. 21 del nuovo succitato CCNL del 16.11.2022, rubricato “Disapplicazioni”, statuisce che “... 1. Dalla data di entrata in vigore del presente Titolo di cui all’art. 13, comma 1 (Norma di prima applicazione) è definitivamente disapplicata la disciplina dei seguenti articoli: a) art. 3 del CCNL del 31.3.1999 come modificato dall’art. 12 del CCNL del 21.5.2018; b) artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 del CCNL del 21.5.2018; 2. E’, inoltre, disapplicato l’Allegato A “Declaratorie” al CCNL del 31.3.1999 ...”;

Visti in particolare i seguenti articoli nuovo succitato CCNL del 16.11.2022:

- “... Art. 16 Incarichi di Elevata Qualificazione - 1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all’art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono: - responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni; - conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo. 2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie: a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum. 3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall’esterno ed inquadrato nella medesima area. 4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell’area degli Istruttori o degli Operatori esperti; b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell’area degli Istruttori.
- Art. 17 Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato - 1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all’art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. 2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della

graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. 3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità. 4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento. 5. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale. 6. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 79 (Risorse decentrate).

- Art. 18 Conferimento e revoca degli incarichi di EQ - 1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. 2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL. 3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. 4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3. 5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL da parte del dipendente titolare.
- Art. 19 Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ - 1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL. 2. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. 3. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito. 4. Il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e

di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000. 5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, si rinvia alla disciplina prevista dagli artt. 22 e 23 (Capo III Disposizioni per le Unioni di Comuni e i servizi in convenzione) del presente CCNL. 6. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali previste dall'art. 18 (Conferimento e revoca degli incarichi di EQ).

- *Art. 20 Compensi aggiuntivi ai titolari incarichi di EQ - 1. Ai titolari di incarico di EQ, di cui all'art. 16 del presente CCNL, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori: a) l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.07.1995, ai sensi dell'art. 35 del CCNL del 14.09.2000 come integrata dall'art. 99 (Incremento della indennità di vigilanza) del presente CCNL; b) i compensi ISTAT, ai sensi dell'art.70-ter; c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del CCNL del 14.09.2000; d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del CCNL del 14.09.2000, introdotto dall'art.16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001; e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art. 40 del CCNL del 22.01.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali; f) i compensi di cui all'art. 56 ter del CCNL 21.05.2018, previsti per il personale dell'area della vigilanza; g) l'indennità di funzione del personale addetto alle case da gioco; h) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016; - i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell'art. 9 della L. n.114 del 2014; - i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della L. n. 326 del 2003; ai sensi dell'art. 6 del CCNL del 9.05.2006; - i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della L. 145 del 30.12.2018; - i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella L. n. 556/1996, spese del giudizio. - compensi per lo svolgimento di un servizio aggiuntivo, ai sensi dell'art. 43 della L. 449/1997 ...;*

Richiamate le deliberazioni di G.C. n. 144 del 27/12/2021 (PTFP 2022/2024), con successiva modifica dell'allegato B con Delibera G.C. 168 del 30/12/2021 e n.1 del 7.1.2021 di aggiornamento della Macrostruttura dell'Ente, mediante le quali si definisce la struttura organizzativa del Comune, attribuendo le funzioni e i servizi nel seguente modo:

- Settore 1 "Segreteria e Affari Generali": Servizi Istituzionali, Trasparenza, URP; Servizio Contenzioso; Servizi Culturali, Turistici e sportivi; Servizio Messo Comunale; Servizi di pubblica istruzione e trasporto scolastico;
- Settore 2 "Servizi alla persona e Servizi Sociali" – Anagrafe, Stato civile e Servizio Elettorale, Ufficio ISTAT, Ufficio toponomastica; Servizi sociali e assistenza alla persona; Protocollo; Volontariato e Terzo Settore; Gestione automezzi comunali (escluso mezzi P.L.);
- Settore 3 "Servizi Finanziari e Gestione del Personale" - Servizio Ragioneria; Programmazione e Bilancio; Servizio Tributi; Finanza e Controllo di gestione; Servizio Economato; Servizio notifiche tributarie; Personale (gestione giuridica ed economica);
- Settore 4 "Lavori Pubblici, Patrimonio, Paesaggio, Ambiente" - Servizio Lavori Pubblici; Servizio Gestione del Patrimonio/Permessi associazioni sportive per uso impianti comunali; Pubblica illuminazione e impianti comunali; Servizio Ambiente; Servizi Cimiteriali;
- Settore 5 "Gestione del Territorio" - Servizio Urbanistica ed Edilizia; SUE e SUAP; Servizio Protezione Civile; Canile Comunale; Servizio Agricoltura e UMA; Datore di lavoro D.lgs. n° 81/2008;
- Settore 6 "Polizia Locale – Polizia giudiziaria; Polizia Amministrativa; Polizia Stradale, viabilità e gestione mezzi P.L.; Servizio di video-sorveglianza urbana; Gestione segnaletica stradale CDS.

Dato quindi atto che i succitati n. 6 Settori costituiscono 6 Aree di posizione organizzativa / posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi del vigente CCNL negli enti locali privi di dirigenza;

Richiamato il proprio decreto n. 1 del 03/01/2023, con il quale si attribuivano gli incarichi di posizione organizzativa per ognuno dei sei settori dei quali è strutturato il civico Ente;

Ritenuto necessario, in relazione ai servizi svolti da questo Comune, agli obiettivi, ai programmi dell'Amministrazione comunale nonché al razionale utilizzo delle risorse economiche disponibili nei limiti delle quali occorre perseguire l'equa remunerazione degli incarichi assegnati, provvedere a nominare n. 6 Responsabili dei Servizi a decorrere dal 01/07/2023 sino al 31/12/2023;

Verificati i requisiti culturali posseduti, le attitudini, la capacità professionale e l'esperienza acquisiti dal personale di categoria D (area dei funzionari e della elevata qualificazione), sulla base dei curricula professionali e dei titoli agli atti dell'ufficio personale;

Considerato che:

- la nomina dei Responsabili di Servizio è finalizzata ad assicurare la continuità della gestione dei servizi nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento, alla luce delle professionalità acquisite;
- la rotazione del personale, quale misura di prevenzione della corruzione, attuabile alla luce della fungibilità delle professionalità, risulta, per quanto possibile, realizzata in relazione ai servizi rilevanti quali la gestione del personale e del protocollo, mediante la modifica delle competenze assegnate alle diverse aree organizzative;
- la sostituzione dei titolari di P.O. / posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ in caso di assenza, impedimento, malattia deve sempre essere garantita per la continuità dell'azione della P.A.;

Preso atto che:

- l'Amministrazione si è dotata di un Regolamento disciplinante i criteri e le modalità di misurazione e valutazione delle performance con Delibera della G.C. 94/2019;
- Con Delibera di G.C. n° 53 del 11/05/2021, si è provveduto ad approvare il Regolamento che stabilisce il sistema di graduazione delle retribuzioni organizzative, con abrogazione espressa degli art.11 – 12, relativi alle posizioni organizzative previste nella D.G.C. 94/2019;
- con Delibera di G.C. n. 84/2021 si prendeva atto dei risultati della pesatura delle posizioni organizzative operata dall'OIV sulla base dei criteri stabiliti nella D.G.C. 53 del 11.05.2021;
- Con Delibera di G.C. n. 85 del 19/07/2021 si è proceduto alla modifica e riapprovazione del Regolamento contenente i criteri per la definizione, misurazione e valutazione della performance e tutti gli allegati a) b) c) e d), modificato alla luce del nuovo regolamento delle posizioni organizzative approvato con D.G.C. n.53 del 11/05/2021;
- Con Delibera di G.C. n.119 del 30/6/2023 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'area delle elevate qualificazioni adeguando il vecchio regolamento testè citato alla normativa del nuovo CCNL del 16/11/2022;

Ritenuto di procedere alla nomina dei Responsabili dei Settori ricompresi nelle Aree organizzative dell'Ente, a decorrere dall'01/07/2023 sino al 31/12/2023, in continuità con gli incarichi già in essere al 30/06/2023;

Visti:

- le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità (art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39) e i curricula professionali dei nominandi Responsabili dei Settori;
- il D.Lgs 267/2000;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Comune;

- il vigente Regolamento di polizia municipale (ultimo comma art.27);
- Acquisito il visto di regolarità contabile,
- Sentito il Segretario Generale;

D E C R E T A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. di nominare, a decorrere dal giorno 01/07/2023 e sino al 31/12/2023, senza soluzione di continuità negli incarichi, i Responsabili dei Settori come di seguito indicato, richiamando quanto sopra citato con riferimento ai servizi attribuiti:
 - Dott.ssa Tiziana Bosco - Settore 1 "Segreteria e Affari Generali";
 - Dott.ssa Giuseppina Santoro - Settore 2 "Servizi alla persona e servizi sociali";
 - Dott.ssa Domenica Latorrata - Settore 3 "Servizi finanziari e gestione del personale";
 - Arch. Antonella Carriero – Settore 4 “Lavori Pubblici”;
 - Arch. Nicola D'Auria – Settore 5 “Gestione del Territorio”;
 - Avv. Comandante Vito Caramia – Settore 6 “Polizia Locale”;
1. di dare atto che nelle materie di competenza, relativamente ai servizi loro assegnati, i suddetti responsabili eserciteranno tutte le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e di loro competenza secondo ogni altra norma vigente e l'ordinamento di questo Ente;
2. di stabilire che nei casi di assenza e di impedimento per obbligo di astensione o incompatibilità del Responsabile di Settore si proceda come di seguito:
 - Dott.ssa Tiziana Bosco, cat. D, viene sostituita dalla dott.ssa Giuseppina Santoro, cat D;
 - Dott.ssa Domenica Latorrata, cat. D, viene sostituita dalla dott.ssa Giuseppina Santoro, cat D;
 - Dott.ssa Giuseppina Santoro, cat. D, viene sostituita dalla dott.ssa Tiziana Bosco, cat D;
 - Avv. Comandante Vito Caramia, cat. D, viene sostituito dal Viceispettore Montemurro Francesco;
 - Arch. Antonella Carriero, cat. D, viene sostituita dall'arch. Nicola D'Auria, cat D;
 - Arch. Nicola D'Auria, cat. D, viene sostituito dall'arch. Antonella Carriero, cat.D;
3. di dare atto che la retribuzione di posizione viene determinata secondo i criteri di graduazione stabiliti dal Regolamento approvato con Deliberazione n.53 del 2021 e secondo i risultati della pesatura operata dall'OIV (D.G.C. 84 del 13/07/2021), nelle more della ripesatura da effettuarsi applicando il nuovo regolamento approvato con Delibera G.C. n.119 del 30/6/2023;
4. di notificare via PEC il presente provvedimento ai Responsabili di Settore;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'OIV per quanto di competenza;
6. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line e sul sito internet dell'Ente sezione Amministrazione Trasparente.

Mottola, lì 03/07/2023

Il Sindaco
BARULLI GIOVANNI PIERO

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate